



IMPOSTE SUL REDDITO

Fine dello SSP: nuove regole e opportunità per chi ha (o vuole) un impianto fotovoltaico

di Fabio Sartori

OneDay Master

Tematiche ambientali nella rendicontazione di sostenibilità

[Scopri di più](#)

Lo Scambio sul Posto (SSP) è uno strumento normativo fondamentale per **incentivare la diffusione della produzione da fonti rinnovabili in ambito nazionale**. Tale meccanismo consente di compensare, su base annuale, **l'energia elettrica immessa nella rete nazionale con quella successivamente prelevata**, generando una conciliazione tra produzione e consumo. In tal modo, i soggetti produttori-consumatori (c.d. *prosumer*), possono conseguire una **riduzione del costo dell'energia elettrica prelevata**, usufruendo altresì di un contributo economico, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), quale **forma di valorizzazione dell'energia netta immessa e non autoconsumata**.

Il servizio di Scambio sul Posto costituisce una **modalità alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete**, ed è dedicato specificamente per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o da cogenerazione ad alto rendimento, **con potenza fino a 500 kW**.

La gestione del servizio è stata normata con la Deliberazione del 20 dicembre 2012 n. 570/2012/R/efr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha approvato il c.d. Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP). Il **TISP disciplina in modo organico**:

- le **condizioni di accesso al servizio**;
- i criteri per la **determinazione del contributo economico** in conto scambio;
- le **modalità di erogazione** da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- i **rapporti contrattuali** tra l'utente e il GSE.

Nel sistema dello Scambio sul Posto, l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene interamente **immessa nella rete elettrica nazionale**, sotto la gestione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In parallelo, l'utente **continua ad acquistare l'energia necessaria per i propri consumi** dal fornitore elettrico locale. Il GSE, in un secondo momento, riconosce un contributo economico chiamato contributo in conto scambio, che ha lo scopo di compensare – in tutto o in



parte – il **costo sostenuto per l'energia prelevata**. Tale contributo è calcolato periodicamente e corrisponde al **valore minore tra l'energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete**, in termini economici.

Se, alla fine del periodo, la quantità di energia prodotta e immessa in rete supera quella prelevata, l'eccedenza non viene persa: può essere portata in **compensazione negli anni successivi**, in base a quanto stabilito dall'[**articolo 6, D.Lgs. 387/2003**](#).

Dal 2025 il meccanismo di Scambio Sul Posto (SSP) è **destinato a essere progressivamente eliminato**. Con Deliberazione del 4 marzo 2025 n. 78/2025/R/EFR, infatti, l'ARERA ha stabilito la conclusione del regime di scambio sul posto, in attuazione dell'[**articolo 9, comma 2, D.Lgs. 199/2021**](#). I nuovi impianti di produzione che entreranno in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non potranno più accedere al regime di SSP. Tale data coincide con il **termine di 90 giorni successivi all'efficacia del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024**, richiamato dall'[**articolo 9, comma 1, D.Lgs. 199/2021**](#), divenuto operativo il 28 febbraio 2025.

Tra le principali motivazioni che hanno condotto a questo cambiamento vi è l'esigenza di allineare il sistema energetico nazionale ai più **recenti strumenti di mercato** e alle nuove politiche di incentivazione. L'abbandono dell'SSP intende favorire l'adozione di modalità più evolute ed efficienti di valorizzazione dell'energia immessa in rete, quali il **meccanismo del ritiro dedicato** e i modelli innovativi delle comunità energetiche.

Per poter accedere al regime di scambio sul posto prima della sua dismissione, **gli impianti di produzione devono entrare in esercizio entro il 29 maggio 2025**, sia per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che per lo scambio sul posto altrove. A decorrere da tale data, **gli impianti non potranno più beneficiare del regime di Scambio sul Posto**.

L'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere **presentata al GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) **non oltre il 26 settembre 2025**. Questo termine è stato fissato per completare le procedure di ammissione prima della successiva definizione delle modalità graduali di uscita dal regime.

Le convenzioni di scambio sul posto in essere **non potranno essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni dalla data di prima sottoscrizione**. Al raggiungimento di tale limite, si procederà alla risoluzione e, se non diversamente richiesto, all'attivazione di una convenzione di ritiro dedicato.

La deliberazione prevede che **i gestori di rete informino tempestivamente i richiedenti di connessione** in merito alla cessazione dello scambio sul posto per gli impianti **entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025**. Dovranno inoltre comunicare la necessità di indicare una **diversa modalità di ritiro dell'energia immessa in rete**.

La dismissione del meccanismo SSP rappresenta una **svolta per i produttori di energia da fonti rinnovabili su piccola scala**, chiamati a nuovi confronti in un contesto regolatorio e operativo



profondamente diverso. Il superamento di questo meccanismo di compensazione introduce nuovi modelli di gestione dell'energia generata, offrendo nuove opportunità che – se ben gestite – potrebbero accelerare la **diffusione di soluzioni più efficienti**. Sebbene la fase di transizione possa comportare **incertezze e sfide**, essa offre anche l'occasione di rivedere le logiche di valorizzazione dell'energia immessa in rete, promuovendo forme di autoconsumo più efficaci e integrate nel quadro delle politiche energetiche nazionali ed europee. In tale ottica, sarà essenziale **monitorare attentamente le modalità di implementazione delle nuove disposizioni**, affinché i meccanismi compensativi risultino equi e sostenibili anche per coloro che hanno investito nel fotovoltaico in virtù del precedente regime incentivante.